ORDINANZA DELLA CORTE
3 febbraio 1988 *

Nella causa 191/87,

1) **Covale — Cooperativa veneta allevatori equini**, con sede in Verona,

2) **Cooperativa agricola zootecnica Sant'Antonio**, con sede in Salizzone,

3) **Cooperativa agricola San Valentino**, con sede in Bussolengo,

con l'avv. N. Muscolo, del foro di Trieste, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. C. Revoldini, 21, rue Aldringen,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabbro, membro del suo ufficio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio giuridico, edificio Jean Monnet,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso inteso all'annullamento dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1121/87 della Commissione, del 23 aprile 1987 (GU L 109, pag. 12), che ha modificato l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 612/87 della Commissione, del 24 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (GU L 77, pag. 18),

* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato in cancelleria il 18 giugno 1987, tre cooperative italiane, la Covale (Cooperativa veneta allevatori equini), la Cooperativa agricola zootecnica Sant'Antonio e la Cooperativa agricola San Valentino, hanno proposto un ricorso inteso all'annullamento dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1121/87 della Commissione, del 23 aprile 1987 (GU L 109, pag. 12), che ha modificato l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 612/87 della Commissione, del 24 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (GU L 77, pag. 18).

2 Le ricorrenti effettuavano, ciascuna per proprio conto, un'operazione d'importazione di giovani bovini maschi da ingrasso. Per importare detti bovini senza pagare prelievo, esse costituivano la garanzia contemplata dal regolamento n. 612/77. Le ricorrenti, però, adempivano tardivamente un altro obbligo al quale detto regolamento subordina l'esenzione dal prelievo, vale a dire l'obbligo di indicare alle autorità competenti entro un mese dal giorno dell'importazione l'azienda in cui le bestie sono destinate all'ingrasso. In ragione di detto ritardo, l'ufficio doganale di

Trieste considerava che, a norma dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 612/77, la cauzione doveva essere incamerata integralmente.

3 Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti d'incameramento dinanzi al tribunale civile e penale di Trieste. Esse deducevano che la disposizione applicata dall'ufficio doganale contrastava col principio di proporzionalità poiché contemplava la perdita totale della cauzione per un semplice ritardo nell'adempimento di un obbligo secondario.

4 Mentre le cause erano in deliberazione, la Commissione, per tener conto del principio di proporzionalità, modificava la disposizione che contemplava la perdita integrale della cauzione, adottando la norma che costituisce oggetto del ricorso. A tenore di questa norma, il ritardo nell'indicazione dell'azienda determina l'incameramento della garanzia nella misura del 15% del suo importo, maggiorato del 2% dell'importo residuo per ogni giorno di ritardo.

5 Il tribunale di Trieste, applicando la nuova norma nelle cause dinanzi ad esso pendenti, considerava che la perdita totale della cauzione decisa dall'ufficio doganale non era più giustificata e che doveva restare incamerata una percentuale della cauzione calcolata in base alla nuova norma.

6 Le ricorrenti hanno dichiarato di non aver interposto appello contro le sentenze del tribunale di Trieste. Esse hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia il presente ricorso per l'annullamento della nuova norma. Questa sarebbe in contrasto col principio di proporzionalità e viziata da sviamento di potere poiché dispone, oltre all'incameramento forfettario del 15% della cauzione in caso di ritardo, anche la riduzione nella misura del 2% dell'importo residuo per ogni giorno di ritardo.

7 La Commissione contesta la fondatezza del ricorso. Tuttavia, poiché lo considera manifestamente irricevibile, non ritiene necessario confutare i mezzi dedotti dalle ricorrenti.

8 Si deve innanzitutto osservare che, a norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d'ufficio l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico e dichiarare il ricorso irricevibile senza sentire le osservazioni orali delle parti qualora ritenga che il fascicolo contenga già tutti gli elementi necessari per la decisione.

9 Si deve poi ricordare che l'art. 173, 2° comma, del trattato CEE subordina la proposizione di un ricorso d'annullamento da parte di una persona fisica o giuridica avverso un regolamento alla condizione che il regolamento costituisca in realtà una decisione che riguardi direttamente e individualmente il ricorrente.

10 A questo proposito occorre rilevare che la norma di regolamento impugnata dispone il graduale incameramento della cauzione in tutti i casi in cui l'importatore di giovani bovini maschi da ingrasso indichi tardivamente l'azienda in cui le bestie sono destinate all'ingrasso. Detta norma si applica pertanto a situazioni definite oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta. Pertanto, essa ha portata generale ai sensi dell'art. 189, 2° comma, del trattato e non può riguardare le ricorrenti individualmente ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato.

11 Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

12 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate in solido alle spese.

Per questi motivi,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese.

Lussemburgo 3 febbraio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart